

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, BIASINI, BOGI, COMPAGNA, D'ANIELLO, DEL PENNINO, GUNNELLA, LA MALFA GIORGIO, MAMMI

Presentata il 10 luglio 1973

Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito nazionale fascista

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che tutti i beni dell'ex partito nazionale fascista vennero devoluti allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e come tali presi in carico dall'amministrazione finanziaria tra i beni del patrimonio « indisponibile dello Stato ».

Il decreto legislativo luogotenenziale sopra citato, all'articolo 38, consente tuttavia che tali beni vengano venduti a determinati enti, col vincolo di destinazione d'uso, nel senso che i beni stessi debbono essere destinati esclusivamente a sedi sociali, e comunque a scopi assistenziali, ricreativi o culturali. La norma richiamata non prevede nessuna limitazione nel tempo del vincolo imposto all'ente acquirente, per cui, di fatto e di diritto, l'ente stesso viene posto in condizioni di non « godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo », contrariamente alla definizione ed al concetto di proprietà che il codice civile, con l'articolo 832, ha dato.

D'altra parte, a prescindere dal principio generale, altri validi motivi si oppongono al mantenimento, « in eterno », del vincolo di destinazione che, così come configurato, preclude la stessa alienabilità dell'immobile, per

cui sembra essere in aperta violazione con l'articolo 1379 del codice civile che sancisce testualmente che « il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo fra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo... », riproducendo le antiche norme contro le manimorte.

Ma ancora, il vincolo perpetuo, è in contrasto con lo stesso senso comune, in quanto a causa delle mutate condizioni socio-economiche di molte zone d'Italia, ad esempio lo spopolamento della collina e della montagna, la emigrazione dal sud al nord e, di contro, lo inurbamento crescente ed il congestionamento delle grandi aree urbane, e delle stesse medie città, sono tutti fenomeni che hanno modificato le esigenze di attività ricreative, assistenziali e culturali, per cui in certe zone tali beni sono diventati superflui o comunque inutili allo scopo, in certe altre invece estremamente carenti. È chiaro come, in entrambi i casi, si renda necessario un diverso utilizzo degli immobili a tali attività adibiti, per cui di alcuni dovrà essere mutata la destinazione, altri andranno utilizzati per scopi promiscui, consentendo modesti introiti da impiegare per la stessa sopravvivenza delle attività ricrea-

tive, culturali ed assistenziali; in altri ancora si renderà necessaria una diversa ubicazione dei centri di attività in relazione alle mutate caratteristiche urbanistiche delle zone, in altri infine potrà rendersi conveniente la permuta di immobili per meglio seguire le esigenze sociali.

Da quanto sopra esposto emerge comunque l'esigenza della piena disponibilità degli immobili acquistati dagli enti, anche se si deve salvaguardare il principio di non consentire attività speculative su immobili della collettività, ceduti a particolari condizioni. Una simile garanzia potrebbe del resto ottenersi mantenendo operante il vincolo per un periodo considerevolmente lungo: ad esempio un decennio, come viene proposto col provvedimento in esame.

D'altra parte la permanenza del vincolo perpetuo crea, come sopra dimostrato, insuperabili difficoltà proprio e principalmente a quegli enti che la legge ha voluto privilegiare nella cessione del patrimonio ex partito nazionale fascista i quali, in molti casi — vedansi ad esempio le cooperative culturali romagnole — sono stati letteralmente spogliati delle loro proprietà — di cui liberamente disponevano — con l'avvento del regime fascista e ne sono poi

ritornati in possesso dopo averne pagato il prezzo ma non in condizione di piena disponibilità.

D'altra parte la stessa amministrazione finanziaria ha rilevato una serie di inconvenienti che così possono sintetizzarsi:

1) necessità di tenere in evidenza su apposito campione « promemoria » tutti i contratti di vendita di questa natura;

2) creazione di un contenzioso per i numerosi casi di contestazione;

3) impossibilità di addivenire alla alienazione dei fabbricati ex partito nazionale fascista disponibili ma non appetibili per l'uso previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, stante l'esistenza dei vincoli per cui essi restano inutilizzati e si trovano in gran parte in condizioni di fatiscenza. Un tale problema è tanto reale che ha spinto il deputato Maggioni a formulare, in questa legislatura, una apposita proposta di legge (n. 158) tesa appunto a consentire la vendita a privati di beni della specie prescindendo dal vincolo di cui al ripetuto articolo 38.

Per questi motivi, sembra ai presentatori quanto mai opportuna l'approvazione della seguente proposta di legge consistente in un unico articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'alto commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessioni di altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili.

Il vincolo di destinazione a servizi pubblici o a scopi di interesse generale relativamente agli immobili ceduti ad associazioni assistenziali, sportive e simili, di cui al comma precedente, cessa decorsi dieci anni dalla data di stipula dell'atto di cessione, sempre che il prezzo di acquisto sia stato interamente pagato ».